Schema di accordo per il trasferimento delle funzioni in materia sismica

tra

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379,in persona del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detta Regione ed in forza alla Deliberazione di Giunta n.1925 del 24 novembre 2015;

	e	
il Comune di/l'Unione ([1]) Sindaco/Presidente dell'Unione Comune di, in nome e per conto di detto Comune/detta Udel ([2]);	domiciliato per la s _ il quale interviene ed agisce ne	ua carica presso il el presente atto in
Premesso che:		
- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante "No prescrive che, per l'esercizio autonomo delle istituire, in forma singola o associata, apposi organizzativi minimi definiti con delibera della come integrata dalla delibera della Giunta region	funzioni in materia sismica, i ite strutture tecniche che presenta a Giunta regionale n. 1804 del 3	Comuni debbano tino gli standards
- ai sensi dell'art. 3, commi 1, della citata L per l'esercizio autonomo delle funzioni sismich regionali;		-
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Ridisposizioni su Città Metropolitana di Bologi conferma la competenza dei Comuni e delle Uni rispetto degli standards organizzativi minimi st comma 4 della stessa legge;	na, Province, Comuni e loro Unioni ad esercitare le funzioni in m	nioni", all'art. 21 ateria sismica, nel
- i Comuni che alla data di entrata in vigor strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo stipulare accordi con la Regione per definire, in autonomo delle funzioni in materia sismica, con	o 3, comma 8, della L.R. n. 19 on via anticipata, la data di decorre	del 2008, possono enza dell'esercizio
Si conviene e si stipula quanto segue		
Art. 1 -	- Premessa	
1. La premessa costituisce parte integrante e sost	tanziale del presente atto.	
Art. 2	- Oggetto	
 La Regione Emilia-Romagna e il/i Comune denominato/i "il/i Comune/i"/ "l'Unione" autonomo delle funzioni in materia sismic cessazione dell'avvalimento della seguente str A tale scopo il/i Comune/i / l'Unione, per 	concordano le modalità di av ca, a far data dal	vio dell'esercizio con conseguente
2. A tale scopo il/i Comune/i / l'Unione, per	r l'esercizio delle funzioni in m	ateria sismica, si

avvarrà/si avvarranno della seguente struttura ([3]):

Art. 3 – Obblighi e garanzie reciproci
1. Il/I Comune/i/l'Unione, per l'esercizio delle funzioni sismiche della struttura tecnica, entro il termine indicato all'art. 2, comma 1, si impegna/si impegnano ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie e reperire il personale per assicurare l'operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica. In particolare ([4]):
a) si impegna/si impegnano a istituire, in forma singola/associata, una apposita struttura tecnica che presenti gli standards minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
b) comunica/comunicano di avvalersi, sulla base alla convenzione che si allega, della struttura tecnica competente già esistente presso che presenta gli standards minimi definiti dalla predetta delibera di Giunta regionale;

2. La Regione si impegna ([5]):

- a) a completare l'iter delle pratiche pendenti alla data di cui all'art. 2 comma 1;
- b) a trasmettere al/ai Comune/i / all'Unione le pratiche pervenute alla data di cui all'art. 2 comma 1 per le quali non sia stata avviata la relativa istruttoria e a provvedere al rimborso dei relativi diritti di segreteria;
- c) a trasmettere al/ai Comune/i /all'Unione le pratiche pervenute alla data di cui all'art. 2 comma 1 per le quali non sia stato assunto il provvedimento conclusivo e a provvedere al rimborso dei relativi diritti di segreteria;

Art. 4 - Rapporti finanziari

(da inserire nel solo caso di cui all'art. 3, comma 2, lett. a)

I diritti di segreteria spettano alla Regione per le pratiche sismiche presentate fino alla data di cui all'art. 2, comma 1 e al/ai Comune/i /all'Unione per quelle presentate successivamente.

Art. 5 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Bologna.

Art. 6 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, della legge regionale in materia sismica (L.R. n. 19/2008) e dei relativi provvedimenti attuativi, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto	, lì

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
()
Per il Comune di/l'Unione
Il Sindaco/Presidente
()
([1]) Solo nel caso in cui i Comuni abbiano conferito all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in materia sismica.
([2]) In caso di più Amministrazioni comunali interessate, questo paragrafo va ripetuto per ciascuna di esse.

([3]) Specificare:

- l'amministrazione locale o la forma associativa presso la quale è incardinata la struttura tecnica:
- se la struttura tecnica competente è già stata istituita ed è attiva, in forma singola o associata, ovvero la data a partire dalla quale la struttura tecnica sarà operativa;
- la composizione e le caratteristiche della struttura tecnica che verrà costituita o della quale il/i Comune/ l'Unione si avvarrà/avvarranno per l'esercizio delle funzioni in materia sismica.
- ([4]) Nell'ambito della convenzione occorre selezionare alternativamente la soluzione a) o b).